

ORDINANZA N. 4/2023

MODIFICA ORDINANZA N. 16/2018/ENE

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Nord-Est,

- VISTI** gli artt. 687 e 718 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n. 327 del 30 marzo 1942 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 250/97 che istituisce l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della strada), il quale, all'art. 6, comma 7, stabilisce la competenza di ENAC, nell'ambito di aeroporti aperti al traffico civile, a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico;
- VISTO** il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii., il quale all'art. 8 definisce le aree interne agli aeroporti entro cui si esercita la competenza della Direzione Aeroportuale in materia di circolazione stradale;
- VISTA** la legge n. 33 del 22 marzo 2012 "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali" che all'art. 1 prevede la competenza della Direzione Aeroportuale di istituire corsie o aree nelle quali è limitato l'accesso o la permanenza;
- VISTA** l'ordinanza n. 16/2018/ENE "Circolazione stradale nelle aree dell'Aeroporto Marco Polo di Venezia Tesserà e istituzione della Zona a Traffico Controllato" ed in particolare l'art. 6 che prevede l'applicazione dei limiti temporali di permanenza nella ZTC anche ai veicoli adibiti a Trasporto Pubblico di Linea, agli NCC e ai Taxi;
- CONSIDERATO** che la finalità perseguita dall'ordinanza innanzi citata è quella di reprimere gli abusi in materia di circolazione e sosta dei veicoli nelle aree del sedime aeroportuale aperte al pubblico fuori dagli spazi consentiti;



- RITENUTO** di poter estendere ai veicoli adibiti a Trasporto Pubblico di Linea, agli NCC e ai Taxi la facoltà di richiedere al Gestore l'inserimento nell'elenco dei veicoli autorizzati a permanere all'interno della ZTC oltre il limite temporale previsto, senza che ciò determini un pregiudizio alla finalità innanzi detta
- RITENUTO** altresì – nell'ottica di garantire un'applicazione efficiente del sistema di rilevamento denominato ZTC, nonché di ottimizzazione delle risorse da destinare all'attività di verifica – di prevedere la possibilità per il Comando di Polizia Locale di Venezia di disporre in autonomia l'attivazione del sistema, ai soli fini sanzionatori, in relazione anche alle fasce orarie in cui è possibile riscontrare il maggior traffico veicolare;
- SENTITI** Gli enti di Stato coinvolti e il Gestore aeroportuale

ORDINA

Art. 1

La presente Ordinanza si applica nell'ambito dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia-Tessera.

Art. 2

All'art. 6 è aggiunto il seguente capoverso:

"I soggetti di cui al presente articolo hanno facoltà di richiedere al Gestore l'inserimento nell'elenco dei veicoli autorizzati a permanere all'interno della ZTC per un tempo superiore a quello previsto dall'art. 3, secondo la procedura di cui al successivo art. 9.

Resta fermo, comunque, il divieto di cui all'art. 5 dell'ordinanza ENAC 26/2014/CNE di transitare e sostare sulle aiuole od aree a verde assimilabili alle stesse, sulle porzioni esterne alla carreggiata come contraddistinte da segnaletica, in corrispondenza delle intersezioni e sui marciapiedi come previsto dal Codice della Strada".

Art. 3

All'art. 7 le parole *"la ZTC sarà operativa tutti i giorni dell'anno, dalle ore 00.00 alle ore 24.00."* saranno sostituite con le seguenti parole:

"il sistema informatizzato, denominato "ZTC", omologato per la rilevazione in modo completamente automatico delle violazioni al tempo di permanenza dei veicoli all'interno della zona a traffico controllato, è posto nella esclusiva disponibilità del Comando di Polizia Locale del Comune di Venezia.



Il comando di Polizia Locale di Venezia gestisce il suddetto sistema secondo disponibilità esclusiva e ne dispone, altresì, l'attivazione nelle aree, giorni e fasce orarie di maggior interesse, con riferimento ai maggiori picchi di traffico veicolare”.

Art. 4

La presente Ordinanza entra in vigore dal 01/09//2023 e sarà consultabile sul sito internet di ENAC e/o del Gestore SAVE s.p.a.

Art. 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza

Venezia, 31/07/2023

il Direttore
Corrado Caranfa
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)